

## Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID

(del 26 gennaio 2021)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 7 ottobre 2020 n. 7906 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

### Scopo e natura della prestazione

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente decreto legislativo disciplina il diritto alla prestazione ponte COVID.

<sup>2</sup>La prestazione intende sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali.

<sup>3</sup>La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo.

### Unità di riferimento

**Art. 2** <sup>1</sup>L'unità di riferimento è costituita da tutte le persone che compongono l'economia domestica.

<sup>2</sup>Dall'unità di riferimento del richiedente sono escluse tutte le persone che beneficiano di prestazioni sociali a copertura del fabbisogno nella misura in cui il richiedente è escluso da tale calcolo e se chi ne beneficia non ha un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente.<sup>1</sup>

### Condizioni materiali

**Art. 3**<sup>2</sup> Il diritto è dato se:

- a) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
- b) il richiedente è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;
- c) il richiedente è dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
- d) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all'AVS/AI;
- e) il richiedente non beneficia di indennità ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
- f) il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;
- g) gli indipendenti devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della richiesta;
- h) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all'art. 4.

### Condizioni economiche

**Art. 4**<sup>3</sup> <sup>1</sup>Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS):

- a) 17'739 franchi se l'unità di riferimento è composta da 1 persona;
- b) 26'476 franchi se l'unità di riferimento è composta da 2 persone;
- c) 32'988 franchi se l'unità di riferimento è composta da 3 persone;
- d) 37'967 franchi se l'unità di riferimento è composta da 4 persone;
- e) 42'930 franchi se l'unità di riferimento è composta da 5 persone;
- f) 4'962 franchi per ogni persona supplementare dell'unità di riferimento.

<sup>2</sup>Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.

---

<sup>1</sup> Cpv. introdotto dal DL 31.5.2021; in vigore dal 1.5.2021 - BU 2021, 179.

<sup>2</sup> Art. modificato dal DL 31.5.2021; in vigore dal 1.5.2021 - BU 2021, 179.

<sup>3</sup> Art. modificato dal DL 31.5.2021; in vigore dal 1.5.2021 - BU 2021, 179.

<sup>3</sup>Quali redditi computabili si considerano:

- a) il reddito lordo da lavoro;
- b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
- c) al reddito è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10'000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15'000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

<sup>4</sup>Sono riconosciute le seguenti spese:

- a) gli oneri sociali dovuti;
- b) la spesa per l'alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i proprietari gli interessi ipotecari sull'abitazione primaria);
- c) i premi per l'assicurazione contro le malattie al netto della Riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattie (RIPAM);
- d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.

### **Organo di esecuzione e procedura**

**Art. 5** <sup>1</sup>La persona che richiede la prestazione presenta mensilmente una richiesta scritta al suo Comune di domicilio, al più tardi entro il termine perentorio della fine del mese successivo. Il Comune si pronuncia sulla richiesta mediante decisione.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono tenuti a collaborare all'accertamento della situazione e a fornire la documentazione richiesta.

<sup>3</sup>La prestazione è versata al richiedente su conto postale o bancario.

### **Importo massimo e durata massima**

**Art. 6**<sup>5</sup> <sup>1</sup>L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2'000 franchi al mese per il primo componente dell'unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente.

<sup>2</sup>La prestazione può essere concessa mensilmente.

### **Imposizione fiscale**

**Art. 7** La prestazione di fabbisogno non è soggetta all'imposta sul reddito.

### **Finanziamento**

**Art. 8** <sup>1</sup>La prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune. Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico.

<sup>2</sup>Il Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa trimestralmente l'anticipo effettuato dal Comune.

### **Vigilanza**

**Art. 9** I competenti organi comunali vigilano sulla corretta applicazione del presente decreto legislativo.

### **Restituzione**

**Art. 10** <sup>1</sup>La prestazione indebitamente percepita deve essere restituita se il beneficiario:

- a) ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete;
- b) ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.

<sup>2</sup>Il diritto di esigere la restituzione è perento un anno dopo che il Comune ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

<sup>3</sup>La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ottenuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

### **Rimedi giuridici**

**Art. 11** <sup>1</sup>Il richiedente e ogni membro dell'unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall'intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

---

<sup>4</sup> Cpv. modificato dal DL 31.5.2021; in vigore dal 1.5.2021 - BU 2021, 179.

<sup>5</sup> Art. modificato dal DL 31.5.2021; in vigore dal 1.5.2021 - BU 2021, 179.

<sup>2</sup>Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

<sup>3</sup>È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).

#### **Diritto suppletorio**

**Art. 12<sup>6</sup>** Per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della LAPS e del relativo regolamento.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 13** <sup>1</sup>Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.<sup>7</sup>

<sup>3</sup>Il presente decreto legislativo decade il 31 dicembre 2021.<sup>8</sup>

Pubblicato nel BU **2021**, 66.

---

<sup>6</sup> Art. modificato dal DL 31.5.2021; in vigore dal 1.5.2021 - BU 2021, 179.

<sup>7</sup> Entrata in vigore: 1 marzo 2021 - BU 2021, 66.

<sup>8</sup> Cpv. modificato dal DL 31.5.2021; in vigore dal 1.5.2021 - BU 2021, 179.